

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

(artt. 42-bis e 2501-ter c.c.)

FONDAZIONE PIETRO GIACOMO RUSCONI

(abbreviabile in FONDAZIONE RUSCONI)

Registro Persone Giuridiche Regione Emilia-Romagna n. 34

Sede in Bologna, via G. Petroni n. 9, codice fiscale

01057150375 Fondazione incorporante

FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE URBANA

Registro Persone Giuridiche Regione Emilia-Romagna n. 1.127

Sede in Bologna, Piazza Maggiore n. 6, codice fiscale

91228470372 Fondazione incorporanda

FONDAZIONE VILLA GHIGI ONLUS

Registro Persone Giuridiche Regione Emilia-Romagna n. 79

Sede in Bologna, via San Mamolo n. 105, codice fiscale 91214330374

Fondazione incorporanda

Premessa	2
1. Motivazione della fusione	2
2. Iter procedurale	4
3. Enti partecipanti alla fusione	5
4. Fondazione risultante dalla Fusione	6
5. Statuto della Fondazione risultante dalla Fusione	7
6. Rapporto di cambio	7
7. Data di decorrenza degli effetti della fusione	8
8. Trattamento riservato a particolari categorie di soci	9
9. Vantaggi particolari riservati agli amministratori	9
10. La Situazione Patrimoniale	10
11. Aspetti fiscali	10
Allegati	10

Premessa

Il presente documento è finalizzato a rendere pubbliche le informazioni a tutti i soggetti interessati all'avviato progetto di fusione per incorporazione di:

- FONDAZIONE RUSCONI (Fondazione Incorporante);
- FONDAZIONE PER L’INNOVAZIONE URBANA (Fondazione Incorporanda);
- FONDAZIONE VILLA GHIGI (Fondazione Incorporanda).

Al fine di garantire l'adeguata informativa a tutti i soggetti interessati alla prospettata operazione di Fusione, a norma dell’art. 2501-ter, co. 3 c.c., il presente progetto di fusione ed i relativi allegati saranno pubblicati sui rispettivi siti internet delle Fondazioni partecipanti all'operazione di fusione alle pagine raggiungibili ai seguenti indirizzi Web:

- . Fondazione Rusconi: <https://fondazionerusconi.com/>
- . Fondazione per l’Innovazione Urbana: <https://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/>
- . Fondazione Villa Ghigi: <https://www.fondazionevillaghigi.it/>

nonché, trattandosi di Fondazioni riconosciute, a norma dell'art. 42-bis co. 4 c.c., il presente progetto di fusione ed i relativi allegati saranno pubblicati anche nel Registro Persone Giuridiche della Regione Emilia-Romagna.

Il presente documento è stato redatto congiuntamente dagli Organi Amministrativi di ciascuna Fondazione partecipante: Fondazione Rusconi (incorporante), Fondazione per l’Innovazione Urbana (incorporanda) e Fondazione Villa Ghigi (incorporanda).

1. Motivazione della fusione

La fusione trae spunto dall'esigenza delle singole Fondazioni di evolvere verso forme di aggregazione coerenti con le esigenze determinate dall'attuale momento storico, a livello economico, sociale e istituzionale; è inoltre evidente l’esigenza di assumere maggiore visibilità in un contesto nazionale in continua evoluzione, sia sotto il profilo economico, sia sotto i profili politico e sociale, che conduce necessariamente verso processi di accorpamento in strutture unitarie che possano, con modalità maggiormente adeguate alla situazione contingente, fungere da veicolo dei valori e degli interessi caratterizzanti gli Enti.

La prospettata operazione di fusione costituisce il compimento di un programma generale intrapreso dall’Amministrazione Locale, in attuazione all’orientamento espresso dalla Giunta Comunale nell’ambito della seduta del 06 settembre 2022: in particolare, le motivazioni dell'operazione si collocano nel più ampio progetto di efficientamento promosso dal Comune di

Bologna, progetto a cui le Fondazioni hanno inteso congiuntamente aderire.

Questo progetto di fusione rappresenta dunque il prosieguo di un percorso di naturale convergenza ed integrazione operativa delle indicate Fondazioni – di cui l’Amministrazione Locale si è fatta promotrice – basato sulla reciproca volontà di generare migliori e più efficienti condizioni organizzative che si rilevino funzionali alla condivisione della progettualità degli interventi sul territorio, nonché al raggiungimento degli obiettivi comuni alle tre Fondazioni, per garantire a tutti i fruitori servizi efficienti e l’implementazione di politiche tese ad una più efficace promozione e sviluppo del modello e dell’esperienza nel territorio.

Obiettivo dell’operazione è dunque quello di attuare una miglior valorizzazione delle tre esistenti realtà cittadine partecipanti attraverso la fusione per incorporazione, all’interno della Fondazione Rusconi, degli altri due soggetti giuridici, cosicché l’Ente risultante possa perseguire gli interessi precipui delle singole Fondazioni attraverso un percorso di reciproca condivisione. La Fondazione risultante dalla fusione sarà pertanto caratterizzata da una struttura organizzativa idonea a valorizzare i patrimoni di conoscenze, competenze e professionalità già espressi dalle precedenti strutture degli Enti partecipanti, in un contesto di condivisione e sinergia.

Non da ultimo, l’operazione è altresì rivolta a perseguire ragioni di ordine funzionale, quali la semplificazione amministrativa e la conseguente razionalizzazione dei costi e dei tempi necessari all’espletamento degli adempimenti burocratici, nonché la possibilità di consolidare in un unico bilancio le attività e le passività degli Enti coinvolti, con conseguente impiego delle risorse comuni per l’espletamento di attività condivise, con risparmio e sinergico miglioramento del funzionamento della struttura organizzativa.

Dalla prospettata operazione di fusione potranno derivare, pertanto, sostanziali ed importanti benefici per gli Enti partecipanti, nell’interesse dei soci e delle comunità del territorio, tra i quali:

- facilitare il conseguimento dei fini istituzionali, favorendo la promozione del territorio;
- razionalizzare i costi di natura amministrativa e gestionale, attraverso la concentrazione delle relative funzioni, con conseguente implementazione di una struttura organizzativa più efficace ed operante con maggiori livelli di efficienza, al fine di pervenire a una migliore economicità della complessiva gestione;
- maggiori opportunità di rispondere efficacemente ai requisiti dei bandi delle P.A. con conseguente possibilità di integrare esperienze e competenze.

La volontà dei tre Enti partecipanti all’operazione è comunque quella, attraverso la fusione per incorporazione, di garantire una continuità delle attività sinora svolte singolarmente dalle tre

Fondazioni, usufruendo però delle sinergie che si verranno a creare a seguito dell’incorporazione. In tale contesto, la prospettata operazione garantirà, fra l’altro, il mantenimento dell’attuale natura privatistica dell’Ente incorporante con conservazione del relativo patrimonio, pur consentendo, anche al fine di sostenere i progetti che la Fondazione risultante riterrà opportuno attuare, il contestuale ricorso al finanziamento pubblico che, finora, ha caratterizzato l’assetto patrimoniale delle due Fondazioni incorporande. Lo statuto della Fondazione incorporante è stato quindi aggiornato, tenendo conto degli effetti e delle caratteristiche relative all’attuazione della prospettata incorporazione, ma pur sempre coerentemente alla programmazione dei contenuti e degli obiettivi originariamente disposta dal Fondatore Dott. P.G. Rusconi; la variata denominazione dell’Ente Incorporante dà rilievo a tutte le Fondazioni partecipanti all’operazione, valorizzandone la presenza e le caratteristiche precipue, pur conservando il riferimento al Fondatore Dott. Rusconi, in ossequio alla volontà della Signora Contessa Maria Luigia Verzaglia (vedova del Fondatore) che, pur non trovando alcun riferimento statutario, viene espressamente manifestata nella scheda testamentaria.

2. Iter procedurale

L’operazione di fusione si esplicherà puntualmente in forza ai seguenti passaggi procedurali:

- a) Redazione ed approvazione, da parte degli Organi istituzionali preposti dei tre Enti partecipanti, del progetto di fusione unitamente alla proposta di Statuto della Fondazione risultante all’esito dell’incorporazione;
- b) Pubblicazione del progetto di fusione ed i relativi allegati nel Registro Persone Giuridiche della Regione Emilia-Romagna, tramite pec a: personegiuridiche@postacert.regione.emilia-romagna.it, a norma dell’art. 2501-ter, co. 3 c.c.;
- c) Pubblicazione sul sito internet dei tre Enti partecipanti, a norma dell’art. 2501-ter c.c., del progetto di fusione (con allegato il testo dello Statuto proposto della Fondazione risultante dalla fusione), della relazione ex art. 2501-quinquies (se redatta) e dei bilanci degli ultimi tre esercizi (la situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater, co. 1 c.c. è sostituita dal Bilancio dell’ultimo esercizio a norma del co. 2 disp. cit.); con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione;
- d) Approvazione del progetto di fusione e dell’allegato Statuto della Fondazione incorporante da adottare ad opera dell’assemblea – per quanto riguarda la Fondazione dell’Innovazione Urbana – o del Consiglio di amministrazione – per quanto concerne sia la Fondazione Rusconi, sia la Fondazione Villa Ghigi – riuniti in forma straordinaria, con le maggioranze previste per le modificazioni statutarie (le Assemblee saranno verbalizzate dal Notaio);
- e) Deposito delle Delibere (Assemblea per Fondazione Innovazione Urbana; Consiglio di Amministrazione per Fondazione Rusconi e Fondazione Villa Ghigi) e dei documenti di cui all’art. 2501-septies c.c. per l’iscrizione presso il Registro delle Persone Giuridiche della Regione Emilia-Romagna, al fine di ottenerne la delibera di Giunta, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 2502-bis, co. 1 e 42-bis, co. 4 c.c.;
- f) Stipula dell’atto di fusione ex art. 2504 c.c. dinnanzi al Notaio;

- g) Deposito per l’iscrizione dell’atto di fusione presso il Registro delle Persone Giuridiche della Regione Emilia-Romagna a norma del combinato disposto di cui agli artt. 2504, co. 2 e 42-bis, co. 4 c.c. con contestuale cancellazione delle Fondazioni incorporande;
- h) Decorrenza degli effetti della fusione a norma dell’art. 2504-bis, co. 2 c.c.

3. Enti partecipanti alla fusione

La presente operazione di fusione costituisce il compimento di un programma generale intrapreso dall’Amministrazione Locale, in attuazione all’orientamento espresso dalla Giunta Comunale nell’ambito della seduta del 06 settembre 2022, a cui le tre Fondazioni hanno inteso aderire.

Le Fondazioni sono:

- . FONDAZIONE PIETRO GIACOMO RUSCONI – abbreviabile in FONDAZIONE RUSCONI –, con sede in Bologna, via G. Petroni n. 9, C.F. 01057150375 ed iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Regione Emilia-Romagna al n. 34 (*Fondazione incorporante*);
- . FONDAZIONE PER L’INNOVAZIONE URBANA, con sede in Bologna, Piazza Maggiore n. 6, C.F. 91228470372 ed iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Regione Emilia-Romagna al n. 1.127 (*Fondazione incorporanda*);
- . FONDAZIONE VILLA GHIGI, con sede in Bologna, via S. Mamolo n. 105, C.F. 91214330374 ed iscritta al Registro delle Persone Giuridiche delle Regione Emilia-Romagna al n. 79 (*Fondazione incorporanda*).

In particolare, la Fondazione per l’Innovazione Urbana – costituita, a fronte della trasformazione del “*Comitato Urban Center Bologna*”, con atto del 21.12.2017 a rogito del Notaio Dott.ssa Chiusoli del Collegio Notarile di Bologna (rep. n. 3217, fasc. n. 2663; registrato a Bologna 1° Ufficio Territoriale il 29.12.2017 al n. 24282) – è partecipata dal Comune di Bologna e dall’*Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna – che ne sono fondatori –, dal Centro Agro-alimentare di Bologna C.A.A.B. S.c.p.a., da Fiere Internazionali di Bologna S.p.A. – BolognaFiere, dall’Azienda Casa Emilia – Romagna della Provincia di Bologna e da Tper S.p.A. – che ne hanno assunto la qualifica di membri sostenitori –, nonché dalla Città Metropolitana di Bologna e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – che ne hanno assunto la qualifica di membri ordinari –; la Fondazione Villa Ghigi – costituita con atto

del 26.07.2001 a rogito del Notaio Dott. Stame del Collegio Notarile di Bologna (rep. n. 45340, fasc. n. 16204) – è attualmente partecipata dal Comune di Bologna e dalla Provincia di Bologna – soci fondatori – nonché dall’*Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna. Sia la Fondazione per l’Innovazione Urbana, sia la Fondazione Villa Ghigi (fondazioni incorporande) sono pertanto escluse dalla disciplina del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) a norma dell’art. 4, co. 2 del citato testo normativo che espressamente preclude l’attribuzione della qualifica di E.T.S. alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti sottoposti a direzione e coordinamento o, comunque, controllati dalle stesse.

La Fondazione Rusconi (*Fondazione incorporante*) è stata, invece, costituita nel 1927 in virtù del testamento della Signora Contessa Maria Luigia Verzaglia fu Giulio vedova del Dott. Pietro Giacomo Rusconi.

4. Fondazione risultante dalla Fusione

Non essendo espressamente precluso dalle disposizioni statutarie, gli Enti indicati nel punto precedente, aventi tutti natura fondazionale, intendono eseguire la fusione mediante incorporazione a norma dell’art. 42-bis c.c.

La Fondazione incorporante – attualmente denominata Fondazione Rusconi – varierà la propria denominazione in “Fondazione Pietro Giacomo Rusconi, Villa Ghigi, per l’Innovazione Urbana”; nelle comunicazioni può essere usata anche la forma “Fondazione per l’Innovazione urbana, Rusconi, Villa Ghigi” e manterrà invariata la propria sede legale.

Attesa l’incorporazione di Enti partecipati da Amministrazioni Pubbliche, la Fondazione incorporante non potrà configurarsi come E.T.S. (Ente del Terzo Settore) ai sensi dell’art. 4, co. 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

Gli effetti civilistici decorreranno dalla data di efficacia della fusione, come oltre specificata.

GOVERNANCE DELLA FONDAZIONE RUSCONI DOPO LA FUSIONE

Con l’incorporazione della Fondazione per l’Innovazione Urbana e della Fondazione Villa Ghigi nella Fondazione Rusconi, l’Ente risultante sarà amministrato da un unico Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 membri.

Al Consiglio di Amministrazione verrà affiancato un Organo di controllo.

Gli attuali organi di amministrazione dei due enti partecipanti alla fusione resteranno in carica fino alla data di decorrenza degli effetti civilistici della fusione.

5. Statuto della Fondazione risultante dalla Fusione

La Fondazione incorporante adotterà un nuovo testo statutario, concordato dagli Organi deputati degli Enti partecipanti all’operazione, che viene riportato in allegato al presente progetto di fusione come previsto dal punto 2 dell’art. 2501-ter del Codice civile (allegato A).

6. Rapporto di cambio

La fusione prospettata si configura come una fusione per incorporazione tra Fondazioni riconosciute.

Ciò posto, considerato che:

- nessun soggetto vanta alcun diritto sul patrimonio sociale delle Fondazioni partecipanti;
- le Fondazioni coinvolte non sono dotate di capitale sociale e non hanno scopo di lucro; per l’operazione prospettata non si rende conseguentemente necessaria;
- la determinazione del rapporto di cambio (inteso quale rappresentazione sintetica del confronto tra i valori dei patrimoni degli Enti partecipanti alla Fusione), nonché dell’eventuale conguaglio in denaro prevista dall’art. 2501-ter, co. 1, n. 3, c.c.;
- la descrizione, nell’ambito del presente progetto di fusione, delle modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società incorporante di cui all’art. 2501-ter, co. 1, n. 4, c.c.;
- l’indicazione, all’interno del presente progetto di fusione, della data a decorrere da cui tali azioni o quote parteciperanno agli utili prevista dall’art. 2501-ter, co. 1, n. 5, c.c.;

A seguito della fusione, risulteranno soci alla incorporante Fondazione, che a seguito dell’operazione di fusione modificherà la propria denominazione in “Fondazione Pietro Giacomo Rusconi, Villa Ghigi, per l’Innovazione Urbana”; nelle comunicazioni può essere usata anche la forma “Fondazione per l’Innovazione urbana, Rusconi, Villa Ghigi”, tutti i soci delle Fondazioni incorporande – Innovazione Urbana e Villa Ghigi – ad esclusione della Città Metropolitana di Bologna che partecipa quale membro ordinario e non quale fondatore come da comunicazione trasmessa alla Fondazione Villa Ghigi, con i medesimi obblighi e i medesimi diritti.

La non configurabilità del rapporto di cambio determina il venir meno dell’obbligo di predisposizione della relazione degli esperti di cui all’art. 2501-sexies c.c.; al pari, la relazione degli amministratori di cui all’art. 2501-quinquies c.c. (se redatta) non dovrà contenere le indicazioni di cui al co. 2 della disposizione citata.

7. Data di decorrenza degli effetti della fusione

Effetti giuridici

Ai fini civilistici, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 2504-*bis*, co. 2 e 42-*bis*, co. 4 c.c., la data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione di Fondazioni non iscritte al Registro delle Imprese, viene fissata a decorrere dal giorno dell’ultima iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Emilia-Romagna, dell’atto di fusione previsto dall’art. 2504 c.c.; l’atto di fusione, a norma dell’ultimo periodo dell’art. 2504-*bis*, co. 2 c.c., potrà tuttavia stabilire che gli effetti della fusione decorrano dal primo giorno del mese successivo.

Ai fini della conoscibilità e della rappresentazione ai terzi degli effetti della fusione, l’atto di fusione di cui all’art. 2504 c.c. verrà pubblicato sul sito delle Fondazioni partecipanti alla Fusione ai seguenti indirizzi web:

- . Fondazione Rusconi: <https://fondazionerusconi.com/>
- . Fondazione per l’Innovazione Urbana: <https://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/>
- . Fondazione Villa Ghigi: <https://www.fondazionevillaghigi.it/>

nonché, poiché risultano essere fondazioni riconosciute, a norma dell’art. 42-*bis* c.c., anche nel Registro Persone Giuridiche della Regione Emilia-Romagna.

La stipula dell’atto di fusione da parte dei membri degli organi amministrativi delle Fondazioni coinvolte, ovvero dal soggetto che verrà appositamente delegato, avrà luogo decorsi almeno 60 giorni dall’ultima delle pubblicazioni delle decisioni in ordine alla fusione adottate ai sensi dell’art. 2502 c.c.; si dà atto che per la prospettata operazione di fusione, a norma dell’art. 2505-*quater* c.c., il termine di 60 giorni previsto dall’art. 2503, co. 1 c.c. può comunque essere ridotto alla metà.

La pubblicazione delle decisioni in ordine alla fusione avrà luogo sul sito delle fondazioni partecipanti ai seguenti indirizzi web:

- . Fondazione Rusconi: <https://fondazionerusconi.com/>
- . Fondazione per l’Innovazione Urbana: <https://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/>
- . Fondazione Villa Ghigi: <https://www.fondazionevillaghigi.it/>

nonché, poiché risultano essere fondazioni riconosciute, a norma dell’art. 42-*bis* c.c., la decisione in ordine alla fusione (da adottarsi ai sensi dell’art. 2502 c.c.) verrà pubblicata anche nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Emilia-Romagna.

A decorrere dal momento in cui la Fusione produrrà gli effetti civilistici:

- . tutti i beni si intenderanno trasferiti alla Fondazione incorporante a corpo, nello stato di fatto e

di diritto in cui si troveranno con ogni accessorio, pertinenza, con tutti i diritti e le servitù attive e passive di qualunque specie, se esistenti;

- . si intenderanno trasferiti nella Fondazione incorporante tutte le attività e passività di qualsiasi natura delle Fondazioni incorporande, sia anteriori sia posteriori alle deliberazioni di fusione, anche se qui non specificate, intendendo e volendosi espressamente dalle parti contraenti che indipendentemente dal richiamo esplicito ed implicito, ogni diritto e ragione comunque spettante o riferendosi alle Fondazioni incorporande dovrà considerarsi ad ogni effetto come interamente compreso nella progettata fusione.

Alla Fondazione incorporante, unitamente agli altri beni e diritti, saranno trasferiti anche i beni iscritti nei pubblici registri appartenenti alle Fondazioni incorporande, da individuarsi al momento in cui sarà redatto l’atto di fusione.

L’atto di fusione prevederà, inoltre, il più ampio ed incondizionato assenso affinché vengano eventualmente eseguite a favore della Fondazione incorporante tutte le volture catastali, la trascrizione nei Registri immobiliari e le intestazioni relative ai diritti e rapporti in genere trasferiti presso i competenti Uffici dei Registri immobiliari, del Pubblico Registro automobilistico e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato.

All’esito della fusione e a decorrenza del momento in cui questa avrà effetto nei confronti dei terzi, le Fondazioni incorporate cesseranno di esistere e la Fondazione incorporante subentrerà, di pieno diritto, in tutto il patrimonio attivo e passivo delle Fondazioni incorporande, nonché in tutti i rapporti giuridici, compresi quelli di lavoro con il personale dipendente, con conseguente acquisto ed assunzione, da parte della medesima Fondazione Incorporante, dei relativi diritti ed obblighi. Al personale dipendente delle Fondazioni incorporande si applicheranno le tutele e le disposizioni previste dall’art. 2112 del Codice civile.

Effetti contabili e fiscali

Ai fini dell'imputazione delle operazioni delle Fondazioni incorporate nella contabilità e nel bilancio della Fondazione incorporante, ai sensi del disposto di cui all'art. 2504-*bis*, co. 3 c.c. e ai fini fiscali, in quanto applicabili, ai sensi dell'art. 172 co. 9 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), gli effetti della fusione decorreranno contestualmente al manifestarsi degli effetti civilistici.

8. Trattamento riservato a particolari categorie di soci

Non è previsto alcun trattamento particolare a favore di categorie di Soci o di altri soggetti, in alcuna delle Fondazioni partecipanti alla fusione (art. 2501-*ter*, comma 1, n.7, c.c.).

9. Vantaggi particolari riservati agli amministratori

Non sono previsti benefici o vantaggi particolari a favore degli amministratori delle Fondazioni partecipanti alla fusione (art. 2501-ter, comma 1, n. 8, c.c.).

10. La Situazione Patrimoniale

La fusione avrà luogo sulla base dei bilanci redatti al 31 dicembre 2022 approvati dagli organi statutariamente preposti, delle Fondazioni partecipanti (art. 2501-*quater* c.c.). (Allegati B, C, D).

Il patrimonio della Fondazione incorporante risulterà, una volta divenuta efficace la fusione, dalla somma delle componenti patrimoniali, attive e passive, delle tre Fondazioni partecipanti all'operazione prospettata.

La Fondazione incorporante assumerà inoltre tutti i diritti e tutti gli obblighi delle Fondazioni incorporate, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

11. Aspetti fiscali

Sotto il profilo delle imposte indirette, i passaggi di beni in seguito ad atti di fusione non sono soggetti ad IVA a norma dell'art. 2, co. 3, lett. f) Dpr 633/1972 e, pertanto, tenuto conto del principio di alternatività tra Imposta sul Valore Aggiunto ed Imposta di Registro (art. 40 Dpr 131/1986), sono assoggettati ad Imposta di Registro nella misura proporzionale del 3%, attesa la natura non commerciale degli Enti partecipanti alla Fusione; la base imponibile su cui applicare l'indicata aliquota viene determinata tenendo conto del valore, da individuarsi alla data della stipulazione dell'atto di fusione, dei beni e dei diritti, assunti al netto delle passività, di cui consta il patrimonio delle Fondazioni incorporande. Si applicheranno, infine, le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa di euro 200.

Quanto alle imposte dirette, alla descritta operazione di fusione, si applica l'art. 172, co. 1 del T.U.I.R. in regime di continuità d'impresa; atteso che i beni e i diritti patrimoniali delle Fondazioni partecipanti alla Fusione sono detenuti nell'ambito istituzionale e poiché gli stessi confluiranno in capo alla Fondazione Incorporante sempre nell'alveo istituzionale, gli stessi non sconteranno alcuna imposizione reddituale per effetto dell'operazione prospettata.

Il presente progetto di fusione si realizzerà esclusivamente solo alle condizioni che venga approvato nella sua integrità dagli organi preposti di tutte le Fondazioni partecipanti al progetto

stesso.

Allegati

Al presente progetto di fusione, parte integrante dello stesso, vengono allegati:

- A. Nuovo testo statutario della Fondazione incorporante;
- B. Bilancio al 31.12.2022, *ex art. 2501-quater*, co. 2 c.c. della Fondazione Rusconi;
- C. Bilancio al 31.12.2022, *ex art. 2501-quater*, co. 2 c.c. della Fondazione per l’Innovazione Urbana;
- D. Bilancio al 31.12.2022, *ex art. 2501-quater*, co. 2 c.c. della Fondazione Villa Ghigi

13 giugno 2023